



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Imposta municipale propria. Determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2012.**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.11 DEL 23/04/2012

L'annoduemiladodici, addì **ventitre** del mese di aprile alle ore.17.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Merola Rachele	Consigliere	X	
3	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
4	Nardini Orazio	Consigliere	X	
5	Picchietti Rosaria	Consigliere	X	
6	Vanoni Milena	Consigliere	X	
7	Pasquesi Fabio	Consigliere	X	
8	Preti Erika	Consigliere		X
9	Gianni Linda	Consigliere	X	
10	Pollastrini Paolo	Consigliere	X	
11	Mordini Gabriele	Consigliere		X
12	Botti Orlando	Consigliere	X	
13	Cassettari Christopher	Consigliere	X	
			11	2

Assiste alla seduta il Sig. Giovanelli Giampaolo Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERA N. 11 DEL 23/04/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

- Presenti all'appello nominale.....n. 11 il numero è salito a 12 dopo l'ingresso del consigliere Mordini alle ore 17,10 (punto nr.3)
- Presenti alla votazione.....n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- **gli artt.52, 54, 58,59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;**
- **L'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**, il quale dispone:" Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- **l'art. 13 del DL 06/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214** che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (d'ora in poi IMU);
- **il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito**, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
- **il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che**, confermando l'applicabilità dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97;
- **gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23**, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- **Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504** e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili;

viste le seguenti ulteriori disposizioni di legge:

- **l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267**, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388**, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- **l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296** dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- **Art. 29, comma 16-quinquies, del DL. 29/12/2011 n.216 convertito nella L. 24/02/2012 n. 14**, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per approvare i bilanci comunali di previsione;

viste, infine, le seguenti disposizioni regolamentari

- **il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie** del Comune di Pievpeologo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamate:

- la propria deliberazione n. 4 del 23/03/2011 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'anno antecedente a quello in oggetto in materia di: Imposta Comunale sugli Immobili;

tenuto conto:

- dell'avvenuta istituzione dell'IMU con il citato art. 13 DL n.201/11 e conseguente abrogazione dell'ICI a decorrere dal 2012 e della conseguente necessità di approvare aliquote, detrazioni ed agevolazioni;
- delle riduzioni legali stimate del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012;

- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente all'IMU;
- il gettito derivante dall'applicazione dell'applicazione dell'IMU deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

ritenuto, nell'esercizio del potere regolamentare conferito per legge:

- adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- mantenere ferma l'aliquota base prevista per legge a favore dei fabbricati strumentali agricoli;
- estendere l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale a favore di anziani e disabili ricoverati in istituto di ricovero o sanitari, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal combinato disposto dell'art.13, comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11 e dell'art. 3, comma 56, della L n.662/66, dovendosi precisare che l'estensione dell'agevolazione si intende concessa per equiparare al trattamento previsto per l'abitazione principale una situazione analoga alla stessa, nei limiti concessi dalla legge;
- approvare apposita aliquota differenziata per gli immobili ex art. 43 DPR n.917/86 ed appartenenti a società soggette ad IRES, ai sensi dell'art. 13, comma 9, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11, precisandosi che tale aliquota è da intendersi circoscritta esclusivamente ai fabbricati unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali riportate nella seguente parte dispositiva, esercitando il potere concesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, DL n.201/11, convertito, e dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n.23/11;
- tale ultimo trattamento diversificato trova giustificazione nell'intento di non aggravare la pressione fiscale a carico delle categorie produttive maggiormente colpite dalla attuale crisi economica, circoscrivendolo necessariamente a determinate categorie catastali in ragione delle limitate disponibilità economiche a disposizione dell'Ente, dovendo garantire gli equilibri di bilancio;
- di elevare l'aliquota base ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

valutato necessario e sufficiente:

- approvare da parte del proprio consiglio comunale le aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia d IMU meglio specificate nella parte dispositiva che segue;

considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva deriva un gettito previsto ai fini:

- dell'IMU di € 1.356.629,46;

dato atto che:

- le previsioni di gettito relative all'IMU, sono state elaborate sulla base dei dati a propria disposizione che si è potuto acquisire;
- la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini ICI nel 2010 e delle informazioni aggiornate al 2007 risultanti al 31/12/2011 dalla banca dati ICI contenuta nel gestionale in dotazione all'Ufficio Tributi;
- in particolare, le informazioni relative alle abitazioni principali risalgono al 2007, a seguito dell'esenzione introdotta dal 2008;
- che, salvo che relativamente all'Imposta Municipale propria, spetta alla giunta comunale provvedere alla specifica determinazione delle aliquote e delle tariffe relative alle entrate in questione per l'anno in oggetto, nel rispetto di quanto sopra esposto;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Pollastrini, Mordini, Cassettari, Botti);

DELIBERA

con riferimento all'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, quanto segue:

1.1. aliquote, detrazioni e agevolazioni:

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	5,0 per mille	€ 200,00
Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabile avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate	5,0 per mille	€ 200,00
Fabbricati strumentali all'attività d'impresa agricola	2,0 per mille	
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9	8,2 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9,2 per mille	

1.2. Condizioni per usufruire di aliquote o agevolazioni ai fini IMU:

- la suesposta aliquota agevolata e detrazione prevista per il pensionato od il disabile ricoverato permanentemente in istituti è accordata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni;
- nella citata dichiarazione dovranno essere puntualmente individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione indicando gli identificativi catastali, categoria e rendita; mentre nello spazio riservato alle note, o in un foglio allegato dovrà essere autocertificato che dette ui non risultano locate indicando inoltre denominazione, sede e recapiti dell'istituto di ricovero o sanitario;
- Una volta presentata la citata dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi.

1.3 - Abitazione principale e pertinenze

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale la destinazione medesima si verifica; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

- La detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione spetta ai genitori residenti, abitualmente dimoranti nell'abitazione e titolari del diritto reale sull'abitazione principale, in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso del fabbricato, ed è rapportata al periodo di effettiva residenza e di abituale dimora del figlio fino alla data del compimento del ventisettesimo anno di età. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

2. di dare atto che le determinazioni approvate con il presente atto rispettano quanto stabilito dal consiglio

comunale in materia di entrate comunali per l'anno in oggetto.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per dare corso agli adempimenti di questa Amministrazione con la seguente separata votazione: 8 (otto) favorevole e 4 (quattro) contrari: Pollastrini, Mordini, Cassettari, Botti.
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto Giovanelli Giampaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data __19-05-2012____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Giovanelli Giampaolo

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li,23/04/2012

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

li,23/04/2012

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,